



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 7 luglio 2009
Rif. P/CR.c/2813

CIRCOLARE N° 302

OGGETTO: *Legge 24 giugno 2009, n° 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*

Entrata in vigore dal 1° luglio 2009 delle Norme Tecniche per le Costruzioni

In data 23 giugno 2009 è stata approvata la legge 24 giugno 2009, n° 77, di conversione in legge del decreto legge n° 39/2009, recante " *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*".

Il provvedimento, pubblicato sulla G.U. n° 147 del 27 giugno 2009 ed entrato in vigore in data 28 giugno 2009, contiene disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici.

In particolare si evidenzia l'art. 1bis, che anticipa al 1° luglio 2009 l'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Con tale provvedimento è stata cancellata l'ultima proroga, contenuta nella legge 27 febbraio 2009 n° 14, che fissava al 1° luglio 2010 l'applicazione delle predette Norme Tecniche.

Pertanto, le Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008, sono pienamente operative, poiché nello scorso mese di febbraio è stata anche pubblicata sulla G.U. la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n° 617 del 2 febbraio 2009, recante " *Istruzioni per l'approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni*".

Si ricorda brevemente che il nuovo testo normativo fornisce tutte le indicazioni circa le procedure di calcolo e di verifica delle strutture nonché le regole di progettazione e di esecuzione delle opere, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- individuazione dei principi regolanti il progetto, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni;
- introduzione, ove possibile, del criterio prestazionale;
- coerenza con gli Eurocodici;
- individuazione dei criteri generali di sicurezza;
- definizione delle azioni sismiche;
- definizione dei rapporti delle opere con le caratteristiche geologiche e geotecniche dei siti.

Si evidenzia, infine, il dettato del comma 6 del punto 6.2.2. delle Norme in esame, secondo cui "le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380".

Circa le autorizzazioni da rilasciare a detti laboratori a cura del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si riporta quanto al momento è possibile rilevare sul sito web del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici:

" Autorizzazione di laboratori prove geotecniche sui terreni e sulle rocce

A seguito della sentenza del TAR Lazio n.1422 del 18.02.2008, che ha annullato la Circolare 16.12.1999, n.349/STC, recante "D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art. 8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali", il Servizio tecnico centrale ha provvisoriamente sospeso l'attività di rilascio delle autorizzazioni riguardanti i laboratori di prove geotecniche in argomento. In ordine a tale questione il Servizio ha chiesto chiarimenti all'Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha evidenziato che:- le autorizzazioni ai laboratori non ufficiali per l'effettuazione di prove geotecniche, rilasciate prima della citata sentenza del TAR Lazio n.1422/2008, non sono da ritenersi annullate dalla sentenza stessa e conservano, pertanto, la loro efficacia;- la citata sentenza del TAR Lazio n.1422/2008 non ha fatto venire meno la necessità di autorizzazione per i laboratori non ufficiali che effettuano prove geotecniche, autorizzazione che è contemplata da una norma primaria e, segnatamente, dall'art.59, comma 2, del DPR 380/2001;- conserva validità ed efficacia il punto 6.2.2. del DM 14 gennaio 2008, a tenore del quale le indagini e le prove geotecniche devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art.59 del DPR 380/2001;- le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate secondo i criteri che garantiscono la concorrenza, nel rispetto della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12-12-2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.Pertanto, si informa che - nelle more dell'emanazione di una nuova Circolare - il Servizio tecnico centrale ha ripreso l'attività istruttoria relativa alle istanze riguardanti il rilascio di nuove autorizzazioni e di prossima scadenza."



IL PRESIDENTE

Stefano Antonio De Paola

Stefano Antonio De Paola